

proposta di legge n. 29

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi

presentata in data 4 febbraio 2016

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 30 GIUGNO 2003, N. 14,
26 FEBBRAIO 2008, N. 3 E 28 DICEMBRE 2010, N. 22

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si introducono le modifiche alle leggi regionali 14/2003, 3/2008 e 22/2010, necessarie alla riorganizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa, a seguito del rinnovo dell'organo conseguente alle elezioni del 2015.

Tali modifiche hanno come primo obiettivo quello di ridefinire il ruolo e le funzioni proprie del vertice amministrativo, che oggi, sulla base del testo vigente della l.r. 14/2003, è configurato quale "Direttore generale", dotato di poteri molto estesi, con una caratterizzazione più consona ad un ente di amministrazione attiva e a carattere prevalentemente gestionale. In tale contesto si rivedono anche alcuni compiti e funzioni dei dirigenti assembleari.

L'Assemblea legislativa è infatti un organo con funzioni legislative, d'indirizzo e controllo, nell'ambito del quale risultano fondamentali le funzioni di consulenza e assistenza ai diversi organismi collegiali in cui l'organo si articola e di cui si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni (Commissioni consiliari, Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti dei gruppi, gli stessi Gruppi assembleari).

In tale contesto, pur confermandosi l'esigenza di assicurare un vertice amministrativo dotato dei poteri necessari ad assicurare l'efficacia e l'unitarietà dell'azione amministrativa, appare più consono alla natura e alle tradizioni organizzative delle Assemblee legislative (es. Camera dei deputati) prevedere al posto di un Direttore generale, un Segretario generale, sottolineando in tal modo la funzione di assistenza, consulenza e raccordo con l'organo collegiale e con le sue articolazioni interne, dotati del potere di indirizzo politico.

Da segnalare a tal proposito che anche il vertice amministrativo della Giunta viene configurato quale "Segretario generale" dalla l.r. 20/2001, di organizzazione degli uffici dell'esecutivo regionale.

In tal senso l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede la trasformazione della denominazione del vertice amministrativo, da Direttore generale a Segretario generale, ovunque ricorrente nell'ambito della l.r. 14/2003.

Non si tratta però solo di una modifica nominalistica, infatti la proposta di legge prevede al contempo la riduzione di alcune funzioni proprie del Direttore, tra cui la più importante è la funzione di valutazione dei Dirigenti dei servizi e dei titolari di posizioni dirigenziali da esso dipendenti. Questa funzione viene attribuita all'Ufficio di presidenza su proposta del Segretario generale, che si avvarrà del supporto di un organismo

esterno composto da esperti in tecniche di valutazione, il Comitato di valutazione (articolo 5).

L'Ufficio di presidenza effettuerà la valutazione anche delle prestazioni dei dirigenti delle Posizioni di funzione e di progetto, oggi di competenza dei dirigenti delle strutture nelle quali sono inserite, con il supporto dell'organismo di valutazione e sentito il parere del Segretario generale. I dirigenti delle strutture sovraordinate conserveranno tuttavia il potere di proposta in materia (articolo 5).

Da segnalare in particolare che nell'articolo 5 della proposta (sostitutivo dell'articolo 13 della l.r. 14/2003) vengono inserite alcune norme previste nell'articolo 4 della l.r. 22/2010 al fine di ottenere maggiore coerenza ed omogeneità nella disciplina relativa al Comitato di valutazione composto di esperti esterni. Conseguentemente nell'articolo 7 della proposta (Disposizioni finali) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2010, le cui disposizioni vengono inserite con modifiche nel nuovo testo dell'articolo 13 della l.r. 14/2013.

Tra i poteri che passano all'Ufficio di presidenza vi è anche quello di conferimento degli incarichi di Posizioni di funzione e di progetto, prima di competenza dirigenziale. Tali incarichi saranno attribuiti su proposta del Segretario generale, sentito il parere del dirigente della struttura sovraordinata (articolo 3).

Nello stesso articolo 3 della proposta si chiarisce una situazione già esistente nell'attuale organizzazione degli uffici dell'Assemblea, che cioè il posto del Segretario generale non è all'interno della dotazione organica della dirigenza e che solo l'incarico di Segretario generale affidato ad un soggetto esterno all'amministrazione incide sul calcolo della percentuale massima prevista dalla legislazione vigente (articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001), degli incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato.

Altre disposizioni della proposta si occupano di ridefinire alcune funzioni dirigenziali: all'articolo 4 ad esempio si specifica che tra i compiti del Segretario vi è anche quello di formulare direttive per la formazione della proposta di bilancio del Consiglio, anche al fine di assicurare l'attuazione del programma annuale e triennale. Si definisce meglio anche l'ambito della responsabilità del Segretario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ufficio di presidenza.

Altre infine sono norme di coordinamento che servono a rendere coerente il testo della l.r. 14/2003 con la legislazione sopravvenuta (articolo 2).

La presente proposta di legge reca inoltre all'articolo 6 una modifica alla l.r. 3/2008 conte-

nente le norme per l'organizzazione ed il finanziamento delle Autorità indipendenti di garanzia (Ombudsman, CORECOM e Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna).

La modifica riguarda l'articolo 2 della l.r. 3/2008 e consiste nell'eliminazione dell'obbligo di prevedere una struttura unica per il supporto all'attività delle Autorità di garanzia, ritenendosi preferibile affidare all'Ufficio di presidenza del Consiglio, sulla base delle risorse disponibili e dell'attività di competenza delle tre Autorità, la valutazione di quale sia il modello organizzativo più funzionale allo scopo. Inoltre nell'articolo si ribadisce una regola già in vigore, che cioè il personale da assegnare alle Autorità può prove-

nire sia dalla dotazione organica del Consiglio che dalla dotazione organica della Giunta, onde evitare un impatto troppo pesante sulle strutture consiliari che sono notoriamente di dimensioni ristrette.

Si segnala in conclusione che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale essendo la stessa di natura regolamentare e essendo già previsto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 del Consiglio le risorse necessarie per l'erogazione dei compensi ai componenti del Comitato di valutazione (o dell'analogo Comitato previsto in Giunta ove di esso l'Ufficio di presidenza intenda avvalersi) (articolo 8).

Art. 1

(Segretario generale del Consiglio)

1. Nella legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) le parole: "Direttore generale", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: "Segretario generale".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 14/2003)

1. Al comma 5 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: "agli assistenti consiliari di cui all'articolo 18," sono soppresse.

2. A comma 6 dell'articolo 2 bis della l.r. 14/2003 le parole: "in qualità di assistente o" sono soppresse.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2003)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituita dalla seguente: " Segretario generale".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 dopo le parole: "dei dirigenti della Regione" sono aggiunte le seguenti: "e il relativo posto è al di fuori della dotazione organica della dirigenza del Consiglio. L'incarico di Segretario generale affidato a soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 27 e 28, comma 2, della l.r. 20/2001 è computato nella percentuale massima prevista dalla legislazione vigente per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato".

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di dirigente di servizio o di area organizzativa complessa sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale; gli incarichi delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 5 sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale sentito il parere del dirigente della struttura all'interno della quale è prevista la posizione dirigenziale".

4. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 dopo le parole: "dalla legislazione regionale" sono inserite le parole: "e nazionale".

5. Il comma 8 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"8. Spetta ai dirigenti dei servizi e delle aree organizzative complesse al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di cui all'articolo 14 e di quelli loro assegnati dal Segretario generale, proporre i funzionari alle posizioni previste dall'articolo 6, dandone comunicazione al Segretario generale."

6. Al comma 11 dell'articolo 7 della l.r. 14/2003 dopo le parole: "a cinque anni" sono inserite le parole: ", scadono comunque con il termine della legislatura regionale".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 14/2003)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 è inserita la seguente:

"b bis) formula le direttive per la formazione della proposta di bilancio di previsione del Consiglio, anche al fine di assicurare l'applicazione del programma annuale e triennale di cui all'articolo 14;"

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: "e valuta" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 le parole: ", con cadenza almeno annuale," sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 14/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Ferme restando le responsabilità dirette dei dirigenti di ciascuna struttura organizzativa, il Segretario generale è responsabile del conseguimento degli obiettivi generali assegnati al Dipartimento, con particolare riferimento ai poteri ad esso assegnati dalla presente legge e dal programma di cui all'articolo 14."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 14/2003)

1. L'articolo 13 della l.r. 14/2003, è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e dei dipendenti del Consiglio s'ispira ai principi e alle disposizioni previste nel d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, tenendo altresì conto dell'autonomia dell'organo legislativo, della peculiarità delle funzioni proprie delle strutture assembleari di supporto alle funzioni normative, programmatiche, d'indirizzo e controllo dell'organo assembleare.

2. Il sistema di cui al comma 1 è approvato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Segretario generale, avvalendosi del supporto di un Comitato di valutazione formato da non più di tre esperti esterni in tecniche di controllo e valutazione.

3. I componenti del Comitato di valutazione sono nominati dall'Ufficio di Presidenza a seguito di apposito avviso pubblico. Il loro incarico ha una durata annuale rinnovabile e non può superare quello della legislatura regionale. Dopo la

scadenza del termine massimo predetto non sono immediatamente rinominabili.

4. Spetta all'Ufficio di Presidenza di valutare le prestazioni ed i risultati conseguiti dal Segretario generale, avvalendosi del supporto del Comitato di cui al comma 3.

5. L'Ufficio di Presidenza valuta altresì le prestazioni ed i risultati conseguiti dai dirigenti delle aree organizzative complesse e dei servizi, tenuto conto delle osservazioni del Comitato di cui al comma 3, su proposta del Segretario generale.

6. La valutazione dei dirigenti delle posizioni dirigenziali non strutturali di cui all'articolo 5 è effettuata dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto delle osservazioni del Comitato di cui al comma 3, su proposta dei dirigenti delle rispettive strutture, sentito il parere del Segretario generale.

7. Il Comitato di valutazione supporta altresì i dirigenti del Consiglio nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui all'articolo 6 e del restante personale.

8. L'Ufficio di Presidenza per le funzioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

9. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 22/2010."

Art. 6

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 3/2008)

1. L'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3 (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18) è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Organizzazione degli uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza stabilisce l'organizzazione degli uffici delle Autorità di garanzia in modo da assicurare l'adeguato svolgimento delle loro funzioni, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie, il coordinamento e il miglior utilizzo del personale.

2. Alle Autorità di garanzia è assegnato personale proveniente dalla dotazione organica del Consiglio e della Giunta regionale."

Art. 7*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1,3,4,5 e 6 si applicano a decorrere dal primo aprile 2016.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) sono abrogati.

Art. 8*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste sulla base della legislazione vigente.